



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO

Il Tribunale di Teramo, riunito in composizione collegiale nella persona dei Signori Magistrati:

Dott. Carlo Calvaresi	Presidente
Dott. Flavio Conciatori	Giudice
Dott.ssa Ninetta D'Ignazio	Giudice relatore

decidendo sul ricorso avente ad oggetto domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII depositato da DE FENZA MASSIMO, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca D'Errico (c.f. DRRLCU83R26F152A), presso il cui studio in Mesagne (Br), alla via Falces, n. 9, è elettivamente domiciliato in forza di procura in atti;

-ricorrente-

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il ricorrente ha chiesto l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio ai sensi degli artt. 268 e ss. d.lgs. n. 14/2019 (CCII).

La domanda è ammissibile ai sensi dell'art. 269, co. 1 CCII in quanto presentata con il patrocinio di un difensore munito di valida procura alle liti, con conseguente soddisfazione del requisito di cui all'art. 269, co. 1 CCII per il caso, quale è quello in esame, di mancata presentazione del ricorso per il tramite dell'OCC.

Si applica alla liquidazione controllata, in forza dell'art. 65, co. 2 CCII, la disciplina del procedimento unitario di cui al titolo III del CCII in quanto compatibile.

Sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi degli artt. 27, co. 2 e co. 3, lett. c) e 28 CCII in quanto il ricorrente ha avuto la propria residenza in Martinsicuro (TE), comune compreso nel relativo circondario, da oltre un anno anteriore al deposito del ricorso.

Non rileva, infatti, ai fini della determinazione della competenza, ai sensi dell'art. 28 CCII, la circostanza che il ricorrente abbia trasferito la propria residenza, a decorrere dal 12/08/2025, in una città (Genova) non ricompresa nel circondario del Tribunale adito, essendo il trasferimento avvenuto nell'anno anteriore al deposito del ricorso.

Il ricorrente ha depositato la documentazione di cui all'art. 39, co. 1 e co. 2 CCII.

Risulta allegata al ricorso la relazione dell'OCC di cui all'art. 269, co. 2 CCII contenente le verifiche prescritte dall'art. 269, co. 2 CCII in ordine alla completezza e all'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda nonché il vaglio della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

Dalla relazione dell'OCC risulta che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, con conseguente soddisfazione del requisito di cui all'art. 268, co. 3, quarto periodo, CCII.

Sussiste la legittimazione attiva in capo al ricorrente ai sensi del combinato disposto degli artt. 65, co. 1 e 2, lett. c) e 268 CCII non essendo lo stesso assoggettabile né a liquidazione giudiziale né a liquidazione coatta amministrativa né ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza.

Il ricorrente è, infatti, dipendente del Ministero dell'Interno quale Agente Scelto della Polizia di Stato. Sussiste la condizione di cui all'art. 2, co. 1, lett. c) CCII in capo al ricorrente trovandosi egli in stato di sovraindebitamento, come emerge dalla documentazione allegata al ricorso e dalla relazione



dell'OCC, dalle quali si evince come egli non sia in grado di fare fronte con le proprie sostanze ai debiti dai quali risulta gravato.

A tale riguardo, infatti, l'OCC ha riferito che il ricorrente espone debiti per complessivi € 56.968,01 a fronte di un attivo patrimoniale costituito dalla propria retribuzione mensile, di circa € 2.585,00, somma gravata da una cessione del quinto dello stipendio e da una delega di pagamento alla data di deposito del ricorso, nonché da un'autovettura il cui valore è stimabile in € 1.500,00 circa, somma che il ricorrente ha offerto di riversare in favore del ceto creditorio avendo chiesto l'estromissione dalla liquidazione di detto bene.

Il ricorrente non risulta essere proprietario di beni immobili.

Dalla relazione dell'OCC si evince che l'attivo acquisibile alla procedura ammonta a complessivi € 11.520,00, somma da trarsi dalla retribuzione mensile del ricorrente mediante il versamento, da parte dello stesso, per trentasei mesi, di una rata mensile di € 320,00 in favore del ceto creditorio.

L'attivo complessivamente acquisibile alla procedura è, pertanto, pari ad € 13.020,00.

Le spese di procedura sono pari ad € 1.535,58 e corrispondono al compenso spettante all'OCC, anche in relazione alla fase della liquidazione.

Il difensore del ricorrente ha espressamente dichiarato di rinunciare al proprio compenso.

Ha attestato l'OCC che *“Il reddito netto medio mensile disponibile nell'anno 2024 (come da Certificazione Unica 2025 anno d'imposta 2024) è di circa € 2.085,00 che potrà aumentare fino a € 2.585,00 dopo la revoca delle cessioni dello stipendio”* e che le *“spese medie mensili strettamente necessarie occorrenti a consentire all'istante, e alla sua famiglia, una vita dignitosa ammonta a circa € 2.265,00”*.

Gravano sul ricorrente, il cui nucleo familiare è composto, oltre che dalla di lui coniuge, alla data del deposito del ricorso priva di occupazione e percettrice del sussidio mensile NASPI pari ad euro 840,00, e dai loro due figli minori, spese mensili necessarie per il sostentamento pari ad € 2.265,00.

Alla luce dei superiori rilievi devono ritenersi sussistenti, pertanto, i presupposti per il positivo riscontro della domanda.

Va determinato in € 2.265,00 il limite della retribuzione mensile del ricorrente non acquisibile alla procedura ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b) CCII in quanto necessario al mantenimento dello stesso ricorrente e del suo nucleo familiare.

Deve disporsi, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. e) CCII, che eventuali somme incamerate in eccedenza rispetto al suddetto importo siano acquisite alla procedura ai fini della soddisfazione dei creditori entro il limite del triennio fissato dall'art. 282 CCII per la declaratoria di esdebitazione di diritto, dovendosi interpretare l'art. 281, co. 5 e 6 CCII in conformità all'art. 21, co. 3 della direttiva n. 1023/2019 da cui la stessa norma deriva.

Eventuali modifiche di tale limite dopo l'apertura della procedura saranno disposte dal Giudice Delegato su istanza del ricorrente.

Ai sensi degli artt. 270, co. 5 e 150 CCII dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

Rimane, in particolare, sospeso il procedimento esecutivo mobiliare presso terzi promosso, dopo il deposito del ricorso introduttivo del presente procedimento, da KRUK INVESTIMENTI S.R.L. nei confronti del terzo pignorato Ministero dell'Interno Dipartimento P.S. e del ricorrente dinanzi al Tribunale di Genova (pignoramento notificato al terzo pignorato in data 17/03/2026 del quale il ricorrente ha riferito con istanza del 24/04/2026).

Deve inoltre dichiararsi sospesa l'operatività delle trattenute sullo stipendio del ricorrente operate in forza della cessione del quinto in essere in favore di PITAGORA S.P.A. e della delega di pagamento in essere in favore di IBL BANCA S.P.A. e tanto, in applicazione analogica dell'art. 144 CCII a mente del quale *“1. Gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti o ricevuti dopo l'apertura della liquidazione giudiziale sono inefficaci rispetto ai creditori. 2. Fermo quanto previsto dall'articolo 142, comma 2, sono acquisite alla liquidazione giudiziale tutte le utilità che il debitore consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al comma 1.”*.



Non può trovare positivo riscontro la domanda di sospensione del provvedimento di fermo amministrativo iscritto in data 22/06/2015 sulla autovettura di proprietà del ricorrente – avanzata da quest'ultimo soltanto con istanza del 24/04/2026 – esorbitando l'invocato provvedimento dalla competenza di questo Tribunale.

Ed invero, ai sensi dell'art. 86, co. 2 d.P.R. n. 602/1973 *“La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione”*.

Alla inutilizzabilità della autovettura a causa del fermo amministrativo su di essa iscritto consegue la necessità di rigetto della domanda di estromissione della medesima autovettura dalla liquidazione articolata nel ricorso.

In forza dell'espresso disposto dell'art. 270, co. 2, lett. b) CCII deve procedersi alla nomina del liquidatore (il cui compenso va liquidato dal giudice ai sensi dell'art. 275 CCII) nella persona del gestore nominato dall'OCC, non essendo emersi giustificati motivi rilevanti ai sensi della predetta norma per la sua sostituzione.

Può essere, infine, omesso l'ordine di deposito della documentazione di cui all'art. 270, co. 2, lett. c) CCII risultando questa già versata in atti.

P.Q.M.

1. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di DE FENZA MASSIMO (c.f. DFNMSM91A13F839R), nato a Napoli (NA) il 13/01/1991 e residente a MARTINSICURO (TE), alla via G. Marconi, n. 104, piano 1, int. 4;
2. nomina Giudice Delegato la Dott.ssa Ninetta D'Ignazio;
3. nomina liquidatore la Dott.ssa Patrizia Cerasi;
4. visti gli artt. 270, co. 5 e 150 CCII, dichiara che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
5. dispone, in particolare, la sospensione del procedimento esecutivo mobiliare presso terzi promosso dinanzi al Tribunale di Genova da KRUK INVESTIMENTI S.R.L. nei confronti del terzo pignorato Ministero dell'Interno Dipartimento P.S. e del ricorrente di cui in parte motiva;
6. dispone la sospensione della operatività delle trattenute sullo stipendio del ricorrente in corso in forza della cessione del quinto in essere in favore di PITAGORA S.P.A. ed in forza della delega di pagamento in essere in favore di IBL BANCA S.P.A.;
7. rigetta le domande di sospensione del fermo amministrativo e di estromissione dalla liquidazione dell'autovettura del ricorrente di cui in parte motiva;
8. assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, termine perentorio di giorni sessanta dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
9. ordina al debitore e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
10. determina in € 2.265,00 la quota di retribuzione mensile del ricorrente non acquisibile alla procedura ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b) CCII in quanto necessaria al suo sostentamento ed al sostentamento del suo nucleo familiare;



11. dispone che eventuali somme incamerate in eccedenza rispetto alla predetta somma siano acquisite alla procedura ai fini della soddisfazione dei creditori entro il limite del triennio fissato dall'art. 282 CCII per la declaratoria di esdebitazione di diritto;
12. dispone che eventuali modifiche del limite suddetto dopo l'apertura della procedura di liquidazione controllata siano determinate dal Giudice Delegato su istanza del debitore;
13. ordina, ai sensi dell'art. 270, co.2, lett. g) CCII, la trascrizione, a cura del liquidatore, della presente sentenza presso gli uffici competenti in relazione agli eventuali beni immobili e ai beni mobili registrati ricompresi nel patrimonio del ricorrente;
14. visto l'art. 270, co. 2, lett. e) CCII, ordina al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente intestato alla procedura e vincolato all'ordine del Giudice Delegato;
15. dispone che il liquidatore:
 - inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Teramo; l'esecuzione di tale adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
 - notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, co. 4 CCII; nel caso in cui il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via pec o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
 - entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo pec al quale dovranno essere inviate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni; nel caso in cui il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via pec o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata mediante deposito nel fascicolo telematico;
 - entro 90 giorni dall'apertura della procedura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore ed alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del Giudice Delegato;
 - entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione, rivendica, restituzione, provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
 - entro il 30/06 ed entro il 31/12 di ogni anno depositi un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto aggiornato del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: se il debitore stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili ed i documenti necessari per il suo buon andamento; ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice Delegato, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
 - in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;
 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio del debitore, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del proprio compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
 - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale, l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni al ricorrente e al liquidatore.

Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 25/05/2026.

Il Giudice relatore est.



Dott.ssa Ninetta D'Ignazio

Il Presidente
Dott. Carlo Calvaresi

